PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI FINO AL 30 NOVEMBRE 1982 E MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL DISAVANZO DEL SETTORE PREVIDENZIALE

Art. 1

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali

A favore dei soggetti indicati nell'art. 1 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, gli sgravi contributivi vigenti al 30 giugno 1982 sono prorogati a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1982. La riduzione di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ferme restando le condizioni previste dall'articolo stesso, e' estesa ai contributi relativi a tutte le giornate di lavoro svolte dagli operai agricoli e retribuite per l'anno 1982. Alla spesa conseguente all'applicazione del presente articolo, valutata in lire 2.660 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 3 ottobre 1982, non più in vigore dal 2 dicembre 1982 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale
Estremi	Decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-fiscalizzazione-degli-oneri-sociali-fino-al-30-novembre/art-1-proroga-della-fiscalizzazione-degli-oneri-sociali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it